



COMUNE DI VADO LIGURE PROVINCIA DI SAVONA

ORDINANZA SINDACALE

N. REGISTRO 5 Vado Ligure, 29/06/2023

Ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, di proroga tecnica, senza soluzione di continuità, della gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale.

IL SINDACO

PREMESSO:

che la Legge Regionale n°1/2014 e ss. mm. ed ii. **“NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI”** definisce il modello adottato nella Regione Liguria ai fini dell’organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, individuando l’ambito regionale unico (ATO), corrispondente all’intero territorio regionale, articolato in quattro aree omogenee, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri che organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d’area.

Che la Provincia di Savona opera in qualità di Ente di governo dell’Area Omogenea ai sensi del combinato disposto della Legge n.56/2014 (individuazione delle Province come enti di secondo livello), della Legge Regionale n.1/2014 (articolo 14), e dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.133 (definizione degli enti di governo delle Aree Omogenee).

Che la Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell’Area Omogenea di propria competenza, ha approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Provinciale n.43 del 02/08/2018 il **“PIANO D’AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI”** cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d’Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018 di approvazione del **“PIANO D’AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI”**.

Che nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il citato Piano d’Area Omogenea in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi individua (come modificato dalla Delibera di Consiglio Provinciale n. 3 del 10/01/2020):

- Il Bacino di Affidamento **“CAPOLUOGO”** a cui appartiene il solo Comune di Savona;
- Il Bacino di Affidamento **“PROVINCIALE”** a cui appartengono i restanti 65 comuni dell’Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti (sono esclusi i Comuni di Andora, Stellanello e Testico che sono accorpati all’Area Omogenea Imperiese);

Che la Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell’Area Omogenea di propria competenza, sta completando le procedure volte all’affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti di cui alla L.R. n.1/2014 del Bacino di Affidamento Provinciale.

Che, ai sensi del D.Lgs. 201/2022, il contratto di servizio può essere stipulato solo una volta decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione sul sito dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 17 3° comma del citato provvedimento, della deliberazione di affidamento alla società in house.

Vista la nota agli atti con prot. N. 13406 del 29/06/2023, con la quale Provincia di Savona ha trasmesso lo schema tipo di ordinanza sindacale per proroga tecnica, dando indicazione ai Comuni di procedere all'emissione delle stessa;

Ravvisata la necessità e l'urgenza, nelle more della firma del contratto in capo alla Provincia di Savona (e dell'inizio effettivo del servizio come previsto dal Cronoprogramma), di garantire l'esecuzione e gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale, in continuità, allo scopo di scongiurare che l'interruzione degli stessi possa recare pregiudizio all'igiene e salute pubblica ed all'ambiente;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre la proroga tecnica, senza soluzione di continuità, della gestione del servizio di igiene urbana di cui al contratto in essere, allo scopo di scongiurare possibili situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica che potrebbero derivare dall'interruzione del servizio.

Atteso di dover provvedere con urgenza, e provvisoriamente in deroga alle ordinarie procedure di affidamento, alla gestione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio comunale, in quanto, per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, lo stesso non può subire interruzioni di sorta;

Ritenute sussistenti gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con una ordinanza contingibile ed urgente, in quanto al momento non è possibile altrimenti provvedere al fine di assicurare la continuità del servizio nelle more della firma del contratto in capo alla Provincia di Savona;

Preso atto, pertanto, che sussistono i presupposti per disporre l'esecuzione in proroga, senza soluzione di continuità, dei servizi di igiene urbana da parte della Società S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. –attuale gestore -, agli stessi patti e condizioni tecnico-prestazionali di cui al capitolato e contratto già in essere, per un periodo transitorio pari a 3 (tre) mesi e, pertanto, dal 1° luglio 2023 e sino al 30.09.2023, salvo cessazione anticipata, ed in ogni caso, sino alla data di stipulazione dell'inerente contratto;

Vista la nota agli atti con prot. N. 13416 del 29/06/2023, con la quale la Società S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. ha comunicato, attesa la necessità di continuare a garantire i servizi in essere, nelle more del perfezionamento degli atti provinciali di affidamento, la disponibilità ad accettare la prosecuzione del servizio per il tempo necessario indicato a condizioni immutate rispetto alle attuali e quindi senza aggravio di costi per l'ente;

VISTI:

- l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; l'articolo 7-bis del citato D.Lgs. n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;
- l'articolo 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;

Considerato che il servizio di igiene ambientale non può essere sospeso, senza arrecare grave pregiudizio alla salute pubblica, per l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico – sanitaria;

Rilevato che, allo stato attuale, ricorrono eccezionali ed urgenti necessità di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, per cui occorre assicurare la continuità del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene pubblica in ambito comunale, nelle more della firma del contratto in capo alla Provincia di Savona, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ORDINA

alla Società S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., attuale gestore del servizio, con sede legale in Via Sardegna, 2 – Vado Ligure (SV), P. IVA: 01029990098, in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico - sanitaria, l'esecuzione in proroga, senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni tecnico-prestazionali di cui al capitolato, offerta migliorativa e contratto in essere sopra citato, dei servizi di igiene urbana di cui all'oggetto, per un periodo transitorio di 3 (Tre) mesi, a decorrere dal 1° luglio 2023 e sino al 30.09.2023, salvo cessazione anticipata ed in ogni caso, sino alla data di stipulazione dell'inerente contratto;

AVVERTE

che è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 nonché le conseguenti sanzioni penali.

DISPONE

1. la notifica della presente ordinanza alla Società S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., attuale gestore del servizio, con sede legale in Via Sardegna, 2 – Vado Ligure (SV), P. IVA: 01029990098;
2. che il Responsabile del Settore Tutela Ambiente ed i competenti uffici comunali adottino i provvedimenti necessari affinchè la suddetta Società possa procedere con l'esecuzione in proroga, senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni tecnico-prestazionali di cui al contratto in essere sopra citato, dei servizi di igiene urbana di cui all'oggetto;
3. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, ai fini della massima pubblicità e diffusione;
4. la trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza:
 - Regione Liguria - Vicedirezione Ambiente;
 - Provincia di Savona – Servizio ATO Rifiuti;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Liguria - Genova, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione